

## **PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI**

*Commercialisti Associati – Revisori Legali*

*Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)*

*Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042*

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Spett. le Ditta

### **CIRCOLARE N. 4/2014**

**Limitazioni all'utilizzo del mod. F24 cartaceo.** Con l'art. 11 c. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione a versamenti e compensazioni tra crediti e debiti.

In pratica, vengono **estesi gli obblighi di presentazione telematica**, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto (ma non solo) nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA (privati), con riferimento ai modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con importi compensati;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

L'utilizzo dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, **rimane ancora possibile solo** qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro e senza compensazioni.

Tali nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei **crediti IVA** annuali e trimestrali, ai sensi dell'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 e dell'art. 8 c. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16; in particolare:
  - la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;
  - l'obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
  - l'obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro annui, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono, abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei **crediti relativi a imposte sui redditi** (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, ai sensi dell'art. 1 c. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro annui per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, **in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate**, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del DL 31.5.2010 n. 78.

Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano per i modelli F24 presentati **dall'1.10.2014**.

Le nuove disposizioni sono finalizzate a ridurre i modelli F24 che transitano tramite gli intermediari della riscossione (banche, poste e agenti della riscossione) e, conseguentemente, l'ammontare dei compensi riconosciuti a tali intermediari dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, nel caso di compensazioni, l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate consente una più veloce disponibilità dei dati per eventuali controlli e per prevenire comportamenti fraudolenti (utilizzo di crediti inesistenti).

Le nuove disposizioni fanno riferimento al "contenuto oggettivo" dei modelli F24 (a saldo zero; con saldo a debito, ma con compensazioni; con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni), senza distinzioni tra categorie di contribuenti e se titolari o non di partita IVA.

In pratica, i nuovi vincoli sono destinati ad incidere sui versamenti con il modello F24:

- dei contribuenti non titolari di partita IVA;
- dei soggetti titolari di partita IVA, in relazione alle compensazioni di:
- crediti diversi dai crediti IVA, che comportino un F24 a saldo zero;

- crediti IVA fino a 5.000,00 euro annui, che comportino un F24 a saldo zero.

I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. I servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate sono:

“F24 *on line*”, cui hanno accesso tutti i singoli contribuenti in possesso del “*pincode*” di abilitazione: è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

“F24 *web*”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio *computer* alcun *software*; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente (anche tale procedura richiede la preventiva abilitazione ed acquisizione del pin code di accesso);

“F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti *on line* delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi (o sul conto corrente dell'intermediario).

**Non è quindi più possibile** presentare i modelli F24 a saldo zero:

- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di *home/remote banking* collegati al circuito CBI (*Corporate Banking* Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito o dalle poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.

**Si invita quindi i clienti (privati o meno) che intendessero effettuare autonomamente versamenti di F24 con saldo a zero, ad attivarsi con l'Agenzia delle Entrate per ottenere il collegamento autonomo Fisco On line (o F24 web) e comunicando tale intenzione allo studio. In caso contrario, cioè in assenza di comunicazione, ci considereremo incaricati di predisporre i suddetti versamenti a saldo zero mediante il canale degli intermediari abilitati (Entratel).**

Poiché siamo consapevoli che le novità introdotte possono generare notevole confusione, si propongono due tabelle riepilogative della disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24 applicabile dall'1.10.2014 distinguendo tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Modello cartaceo banche/poste/agenti della riscossione	Servizi telematici banche/poste/agenti della riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	SÌ	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 a saldo zero	NO	NO	SÌ

<b>CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA</b>			
	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24</b>		
	<b>Modello cartaceo banche/poste/agenti della riscossione</b>	<b>Servizi telematici banche/poste/agenti della riscossione</b>	<b>Servizi telematici Agenzia delle Entrate</b>
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare	NO	NO	SÌ

Con l'occasione porgo i più cordiali saluti.  
Lecco, 13 ottobre 2014

Dott. Paolo Ripamonti